



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DAFE - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali
Direzione

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE, DI SVOLGIMENTO E DI VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

(ART. 20 COMMA 3 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione dell'elaborato finale e di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea attivi presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (DAFE) in conformità con quanto previsto dallo Statuto, dall'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Basilicata e dall'art. 4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Corso di Studi del Dipartimento DAFE.
2. La richiesta di assegnazione dell'elaborato finale e del relatore di tesi deve essere inviata alla Segreteria didattica del Dipartimento per la valutazione in Consiglio di Corso di Studi. Per essere ammessi all'esame di laurea, lo studente deve aver ottenuto l'assegnazione dell'elaborato finale da parte del Consiglio di Corso di Studi.
3. Le procedure, le modalità e le scadenze per la presentazione online della domanda di laurea, tramite la piattaforma Esse3, sono di competenza della Segreteria studenti e stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento studenti e nel Manifesto annuale degli studi.

Art. 2 – Prova Finale: definizione, obiettivi e modalità

1. La Prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio superata la quale si consegue il titolo di studio "Laurea".
2. La Prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/la laureando/a, verificando nell'ambito disciplinare di approfondimento prescelto oggetto dell'elaborato finale, la maturità scientifica, la capacità critica, la padronanza metodologica e le competenze acquisite durante il triennio.
3. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi, previsti dal Regolamento didattico di Corso di Studio ad eccezione dei CFU assegnati alla prova finale.
4. Il numero di crediti corrispondenti alla Prova Finale è stabilito dal Regolamento didattico di Corso di Studio.
5. La Prova finale consiste nella discussione pubblica di un elaborato che si concretizza nell'approfondimento:
 - a) di un aspetto dell'attività effettuata durante il tirocinio;
ovvero
 - b) di un argomento connesso con uno o più insegnamenti del piano di studio, preliminarmente individuati dal Consiglio di Corso di Studio o proposti dallo studente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DAFE - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali
Direzione

6. Nella redazione dell'elaborato finale il candidato dovrà dimostrare le proprie capacità di:

- a) esposizione di un argomento (stile, organizzazione, chiarezza);
- b) documentazione (bibliografia, testimonianze);
- c) uso degli strumenti (culturali, tecnici, informatici, etc.) appresi nel corso degli studi;
- d) critica (analisi dei dati bibliografici).

7. Il laureando ha anche la possibilità di svolgere l'Elaborato finale in collaborazione con un partner esterno (aziende, enti pubblici e studi professionali), in Italia ed all'estero. L'Ateneo garantisce la copertura assicurativa per svolgere tale attività presso il partner esterno, purché sia esplicitamente autorizzata dalla struttura competente. Il relatore della tesi, acquisita la disponibilità del partner, invia una richiesta di autorizzazione al Consiglio del Dipartimento. Dopo l'approvazione del Consiglio, il Dipartimento fornirà al relatore della tesi l'attestazione dell'autorizzazione concessa allo studente e i riferimenti delle coperture assicurative comunicati dall'Ufficio Forniture e Servizi dell'Ateneo.

8. Il candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione in un esame pubblico, che potrà essere in presenza o, in casi eccezionali, a distanza.

Art. 3 – Assegnazione dell'Elaborato Finale

1. Il Consiglio di CdS, avvalendosi eventualmente di un'apposita Commissione, organizza e gestisce l'assegnazione degli argomenti dell'Elaborato Finale di Laurea raccogliendo le proposte rinvenienti:

(i) dagli studenti, i quali possono presentare delle proposte i cui argomenti ricadono nell'ambito di competenza degli obiettivi formative del Corso di Studio purché preventivamente concordati con un docente afferente ad uno dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio;

ovvero

(ii) dai docenti afferenti al CdS o di uno dei Settori Scientifico Disciplinare presente nell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

2. L'assegnazione dell'argomento dell'Elaborato Finale di Laurea avviene sulla base della seguente procedura:

– lo studente, entro il I semestre del terzo anno (entro il 30 gennaio) o comunque almeno 2 mesi prima della data prevista per l'esame finale, invia all'Ufficio didattica del Dipartimento la domanda di assegnazione dell'elaborato finale e del relatore.

– il Consiglio di CdS, esamina le richieste, approva o non approva le richieste pervenute e comunica allo studente quanto deciso.

Art. 4 – Relatore della Tesi di Laurea e correlatore

1. Relatore della Tesi di Laurea può essere ogni docente afferente ad uno dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio. Può essere indicato anche un



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DAFE - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali
Direzione

Correlatore che ha la funzione di affiancare il Relatore durante lo svolgimento della tesi e viene indicato dal Relatore.

2. Possono essere relatori anche i docenti a contratto titolari di insegnamento.
3. Il Correlatore è un esperto, docente universitario e non, italiano o straniero, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta. Il suo nome può comparire sul frontespizio dell'elaborato finale.

Art. 5 – Commissione di Valutazione della Prova finale

1. Per la valutazione delle prove finali, per ogni Corso di Laurea, il Direttore nomina una o più commissioni costituite ciascuna da 7 ad 11 membri (a norma dell'art. 20, comma 4, Regolamento Didattico di Ateneo), di cui almeno 4 tra docenti strutturati (professori di ruolo e ricercatori universitari), individuati tra i docenti responsabili di insegnamenti erogati dal Corso di Laurea e, tra questi il Presidente, che è responsabile della procedura e, in caso di sopravvenuta impossibilità del Presidente, un Presidente supplente.
2. Le Commissioni costituite da più di 7 membri, in caso di assenze, sono comunque validamente costituite con la presenza minima di 7 commissari, di cui almeno 4 di essi devono essere docenti strutturati, compreso il Presidente.
3. Possono fare parte delle commissioni, dove se ne ravvisi la necessità, tutor aziendali e, nel caso di lavori in lingua straniera, anche i lettori.
4. Ai membri della Commissione viene inviato via e-mail il Provvedimento del Direttore relativo all'avvenuta nomina con indicazione della data e il luogo in cui la Commissione è convocata per la Prova finale.

Art. 6 – Valutazione della Prova finale e determinazione del voto di Laurea

1. Il voto finale è determinato dalla media dei voti degli esami espressa in centodecimi, ponderata per il numero dei crediti di ogni esame, alla quale si aggiunge il punteggio assegnato all'esame della prova finale, fino alla concorrenza di 110/110.
2. Non sono considerati ai fini del calcolo della media di cui al comma 1 le attività didattiche, presenti nel piano di studi, che non danno luogo ad una valutazione in trentesimi.
3. Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare massimo 11 punti:
 - da 0 a 6 punti per la valutazione della carriera tenendo conto:
 - a) del tempo di conclusione degli studi (2 punti per gli studenti che si laureano in corso e 1 punto per quelli al primo fuori corso);
 - b) delle lodi conseguite per gli esami sostenuti (da 0 a 2 lodi = 0 punti; da 3 a 4 lodi = 1 punto; 5 lodi o più = 2 punti);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DAFE - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali
Direzione

c) dell'esperienza all'estero (1 punto per gli studenti che hanno usufruito del soggiorno all'estero nell'ambito dei programmi Erasmus o assimilabili);

d) della partecipazione a incarichi istituzionali (1 punto per la partecipazione ad almeno il 60% delle sedute, per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, ad uno degli organismi previsti dall'Ateneo - Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Dipartimento, Consiglio del Corso di Studi, Commissione Paritetica docenti-studenti). Il candidato deve inviare all'Ufficio didattica del Dipartimento l'autocertificazione relativa agli incarichi istituzionali, almeno 15 giorni prima della seduta di Laurea.

– da 0 a 5 punti per la valutazione della prova finale. Per l'assegnazione dei punti da attribuire sulla presentazione dell'elaborato finale all'esame finale i componenti della Commissione votano a scrutinio palese, ognuno disponendo di un voto che va da 0 a 5. Il punteggio attribuito all'elaborato e alla sua presentazione è dato dalla media dei punteggi di ciascun componente arrotondata all'intero più vicino.

4. La prova finale si intende superata se il candidato consegue la votazione minima di 66/110 (art. 20, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo).

5. La lode può essere attribuita, su proposta del Presidente della Commissione di Laurea e parere unanime della Commissione, allorché il punteggio complessivo raggiunga i 110/110, valutando sia il valore della tesi, sia la chiarezza di esposizione che la carriera complessiva dello studente

6. Il Relatore può chiedere l'attribuzione della Menzione d'onore Speciale per il Laureando che presenti come punteggio di partenza una media ponderata per CFU che supera i 107/110 e che abbia conseguito una valutazione finale di 110/110 e lode, con parere unanime della Commissione.

Art. 7 - Responsabilità dei docenti

1. La partecipazione alla Commissione è compito istituzionale dei docenti.

2. Ogni membro di Commissione che per motivati impedimenti non può partecipare alla seduta di laurea, è tenuto a darne comunicazione almeno tre giorni prima al Direttore del Dipartimento DAFE e al Presidente di Commissione.

3. Il Presidente di Commissione ha piena responsabilità del buon funzionamento e del corretto svolgimento dei lavori. Il Presidente è tenuto a segnalare eventuali assenze ingiustificate e/o comportamenti che risultino di impedimento a un normale svolgimento dei lavori.

Art. 8 – Norme Transitorie e Finali

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti a partire dalla prima seduta di laurea utile dopo la sua approvazione ed emanazione.